CAMERA DEI DEPUTATI N. 1658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHETTI, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, NUCCI MAURO, NENNA D'ANTONIO, CARRUS, CORSI, PERUGINI

Presentata il 5 maggio 1984

Modifiche agli articoli 18, 19 e 20 delle disposizioni preliminari al codice civile per la parità tra uomo e donna

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 18, 19 e 20 delle disposizioni preliminari al codice civile non sono stati adeguati ai princìpi dettati dagli articoli 3, 29 e 37 della Costituzione, come invece è avvenuto per la successiva legislazione nazionale improntata sulla perfetta uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, sia nel campo del lavoro che nell'ambito familiare (confrontare ad esempio, la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni; la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; la legge 21 aprile 1983, n. 123, che conferisce il diritto di cittadinanza *iure sanguinis* anche al figlio di madre italiana).

È da tener presente che per questa parte la nostra legge, piuttosto « vecchia » come si è visto, si ispira ad un criterio che può essere ormai considerato del tutto superato (criterio contenuto nella legge 13 giugno 1912, n. 555, che tuttora, salvo alcune modifiche, regola la materia della cittadinanza) e cioè al principio che il marito è il capo della famiglia (è lui, infatti, che comunica la sua cittadinanza agli altri membri del nucleo familiare).

Infatti, l'ordinamento attuale, agli articoli 18, 19 e 20 delle preleggi fa sempre riferimento alla legge nazionale del marito o del padre ed ignora la legge nazionale della moglie o della madre.

La proposta di modifica di tali articoli consiste nell'abolire ogni riferimento alla legge nazionale del marito o padre e sostituirlo col semplice riferimento alla legge italiana che è improntata sul principio della assoluta uguaglianza dei due sessi in tutti i campi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 18 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge italiana ».

L'articolo 19 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune al tempo della celebrazione del matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge italiana ».

L'articolo 20 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« I rapporti tra i genitori ed i figli, ove il figlio abbia nazionalità italiana, sono regolati dalla legge italiana. Ove il figlio non abbia nazionalità italiana, sono regolati dalla legge comune di entrambi i genitori o, in mancanza di essa, dalla legge italiana.

I rapporti tra adottanti ed adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione ».